#### **NEXTCHEM, MAIRE TECNIMONT GROUP**

# Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292)

#### **RICHIESTA DI AUDIZIONE**

#### NOTE

## 1. Art. 4, comma 2, lett. c) – Bancabilità e incentivazione

«è rispettato il principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative imprenditoriali per cui è comprovata la bancabilità dell'iniziativa anche in assenza di sostegno pubblico»

Tale disposizione, avente natura di criterio di principio, rischia di risultare di difficile attuazione pratica in ragione della sua formulazione testuale. Infatti, il requisito individuato come presupposto di operatività del criterio di esclusione è la "bancabilità" dell'investimento, criterio non connotato da elementi oggettivi e non definito all'articolo 2 del testo stesso.

In assenza di un significato chiaro e univoco il criterio potrebbe essere interpretato in maniera restrittiva, finendo per risultare preclusivo di interventi qualificati all'interno del *Next Generation EU* e del PNRR.

A tale proposito, valga notare che l'intenzione del legislatore europeo appare non quella di impedire il sostegno pubblico ad iniziative dotate di una propria redditività intrinseca, bensì quella di garantire la sostenibilità degli investimenti in maniera chiara e in un arco di tempo medio-lungo, di modo che il sostegno pubblico abbia lo scopo di rendere progressivamente autonomi segmenti di mercato che non si sarebbero sviluppati affatto o che sarebbero progrediti con tempi più lenti. Si consideri, in tal senso, che l'Innovation fund menziona tra i criteri di valutazione dei progetti la financial maturity dell'iniziativa, che è dettata principalmente dalla profitability (redditività) dell'iniziativa medesima.

D'altro canto, la direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) non prevede alcuna norma di principio avente un tale tenore (ma un semplice divieto di distorsioni dei mercati dell'energia elettrica all'art. 4, comma 2); questa disposizione, oltre alle possibili sovrapposizioni con la normativa sugli aiuti di Stato, potrebbe presentare criticità sotto il profilo del divieto di *gold plating*.

## 2. Art. 39, comma 5 – Collegamento diretto tra impianto a fonti rinnovabili e impianto di produzione di carburanti

«[...] 5. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la quota rinnovabile è conteggiata qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto a fonti rinnovabili [...]».

Appare opportuno che venga chiarito che il "collegamento diretto" dell'impianto di produzione dei carburanti liquidi e gassosi possa avvenire anche con più di un impianto a fonti rinnovabili, nonché, allo stesso modo, che un impianto a fonti rinnovabili possa essere collegato, e alimentare, più di un impianto di produzione di carburanti liquidi.

### 3. Art. 35, comma 1, lett. c) – Idrogeno e implementazione rete elettrica

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione

crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, i gestori di rete:

- a) nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri e modalità predittive della crescita attesa della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari;
- b) in attuazione del criterio di cui alla lettera a), nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani di sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile delle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti e per l'utilizzo dell'energia prodotta, anche anticipando le richieste di connessione su tali aree;
- c) in un'apposita sezione dei propri piani di sviluppo elaborano una pianificazione integrata secondo le logiche di cui alla lettera a) individuando gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tal fine, i gestori di rete accedono alla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo l'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»

La disposizione, nel potenziare la rete elettrica per fronteggiare l'aumento delle quote di energia derivante da fonti rinnovabili, non sembra contemplare le ipotesi di produzione di energia da idrogeno.

In particolare, alla lett. b), tra le misure per dotare le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti di rinnovabili, sarebbe opportuno includere anche delle aree di stoccaggio dei prodotti, circostanza determinante nel caso di produzione di idrogeno.

Allo stesso modo, alla lett. c) sarebbe auspicabile garantire lo sviluppo anche delle infrastrutture di ricarica per veicoli a idrogeno.